



COMUNE DI AMBIVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche
- Art. 11 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 12 - Disciplina delle varianti
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di forniture

- Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 15 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per forniture
- Art. 16 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 18 - Modalità di definizione del fondo incentivante

CAPO IV

Fondo per acquisizione di servizi

- Art. 19 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 20 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi
- Art. 21 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 22 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 23 - Modalità di definizione del fondo incentivante

CAPO V

Norme comuni

- Art. 24 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

- Art. 25 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 26 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 27 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori
- Art. 28 - Principi in materia di valutazione
- Art. 29 - Coincidenza di funzioni
- Art. 30 - Funzioni articolate e singole
- Art. 31 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 32 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 33 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 34 - Liquidazione - limiti
- Art. 35 - Informazione e confronto

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 36 – Campo di applicazione e disciplina transitoria
- Art. 37 - Rinvio dinamico
- Art. 38 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti OO.SS.:

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;

- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2%, comunque diversificate come di seguito specificato, modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva

anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 che non sono stati oggetto di progettazione secondo i livelli indicati all'art.23 del D.Lgs 50/16;
- d) gli acquisti di beni di importo inferiore a euro 40.000,00;
- e) gli acquisti di servizi di importo inferiore a euro 500.000,00;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo pari al valore numerico indicato nella tabella di ripartizione di cui al caso con direzione lavori esterna, in relazione alle attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice, comunque non superiore ad un quarto dell'incentivo.

2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è la programmazione del lavoro pubblico attraverso la redazione in forma singola o accorpata dei livelli di progettazione di cui all'art.23 del D.lgs. 50/16 anche se da realizzarsi in convenzione con privati a scomputo oneri concessori.

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti, solo se di importo superiore ai 40.000,00 e se accompagnati da perizia tecnica-estimativa redatta dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 10

Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara.
2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
3. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
5. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei lavori da realizzare:
 - a) per lavori di importo fino a 1.000.000 Euro : 2 %;
 - b) per lavori di importo da 1.000.001 Euro a euro 5.000.000: 1,8 %;
 - c) per lavori di importo superiore ad euro 5.000.000: 1,6 %.

Art. 11

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedenti artt. 2 e 10, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico di procedimento;
 - d) di direzione dei lavori;
 - e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f) di collaudatore statico ove necessario.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n.

196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 12

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La quota di fondo di cui all'art.11, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni tecniche, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

- Nel caso in cui siano esperite all'interno solo le prestazioni riguardanti la programmazione della spesa, la verifica preventiva dei progetti, il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e il responsabile del procedimento ed all'esterno tutte le altre (Direzione lavori e collaudo), il compenso dell'incentivo, limitato al 50% del massimo disponibile, sarà erogato secondo le modalità riportate nella sottostante tabella:

Prestazioni Eseguite	% del Fondo del 2% della singola opera
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	5
Responsabile unico di procedimento in fase di progettazione	20
Responsabile unico di procedimento in fase di esecuzione	20
TOTALE	50

- Nel caso in cui la direzione dei lavori sia esperita all'interno dell'ufficio tecnico, i compensi saranno erogati secondo le modalità riportate nella sottostante tabella:

Prestazioni Eseguite		% del Fondo della singola opera
Programmazione della spesa per investimenti		2
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	Verifica progetti Procedura bando di gara/invito	5
	Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure	3
Responsabile unico di procedimento		35
Direzione dei lavori	Direzione lavori	50
Collaudo tecnico – amministrativo (statico e tecnico-funzionali compresi se dovuti) ovvero certificato di regolare esecuzione		5
	TOTALE	100

2. Nel caso in cui il personale interno svolga solo parte delle prestazioni di cui sopra, verranno liquidate solo le quote parti di incentivo corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese;
3. In presenza di collaboratori, le percentuali sopra stabilite vengono suddivise in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile del settore di riferimento nell'atto di costituzione del team;
4. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è calcolato con riferimento alla parti effettuate dal professionista appartenente all'Amministrazione comunale, previa ripartizione e valutazione del Responsabile del settore tecnico;
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa;
6. Per i casi in cui in capo allo stesso soggetto confluiscono più funzioni, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano.

CAPO III

Fondo per acquisizione forniture

Art. 14

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel bilancio pluriennale di forniture di importo superiore ai € 40.000,00.

2. Per tali forniture è richiesto il documento di progettazione di forniture.

Art. 15

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma pari al 1% modulata sull'importo delle forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 16

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) di responsabile unico di procedimento;
- d) di direzione dell'esecuzione;
- e) verifica di conformità;

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 17

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni tecniche, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

Prestazioni Eseguite		% del Fondo della singola fornitura
Programmazione della spesa per investimenti		2
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	Verifica progetti Procedura bando di gara/invito	10
	Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure	3
Responsabile unico di procedimento		30
Direzione dell'esecuzione		40
Verifica di conformità ovvero certificato di regolare fornitura		15
	TOTALE	100

Art. 18

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture poste a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

CAPO IV

Fondo per acquisizione Servizi

Art. 19

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi di importo superiore al valore pari ad € 500.000,00.

2. Per tali servizi è richiesto il documento di progettazione/capitolato del servizio.

Art. 20

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

d) da 500.000 Euro a 1.000.000 Euro : 0,25%;

e) da 1.000.001 Euro a euro 5.000.000: 0,20 %;

f) per importi superiori ad euro 5.000.000: 0.10 %.

Art. 21

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascun servizio, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

a) di programmazione della spesa per investimenti;

b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

c) di responsabile unico di procedimento;

d) di direzione dell'esecuzione;

e) verifica di conformità;

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 22

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni tecniche, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

Prestazioni Eseguite		% del Fondo
Programmazione della spesa per investimenti		2
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	Verifica progetti Procedura bando di gara/invito	10
	Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure	3
Responsabile unico di procedimento		25
Direzione dell'esecuzione		55
Verifica di conformità ovvero certificato di regolare servizio		5
	TOTALE	100

Art. 23

Modalità di definizione del fondo incentivante

2. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

CAPO V

Norme comuni

Art. 24

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni

collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura della percentuale di partecipazione in relazione all'aliquota prevista per la funzione.

Art. 25

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 26

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di predisposizione e/o controllo del bando, in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, ovvero da sopraggiunte direttive/esigenze dell'Amministrazione, l'incentivo riferito al personale incaricato, alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito indicata in relazione ai singoli tempi di programmazione.

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice ovvero da sopraggiunte direttive/esigenze dell'Amministrazione ma ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori, al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di seguito indicata.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, con esclusione di quelli derivanti da sopraggiunte direttive/esigenze dell'Amministrazione, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota del personale incaricato, della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito indicata in relazione ai singoli tempi di programmazione.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	15 %
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 28

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 29

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 30

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 31

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 32

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente/Responsabile del settore, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa. Nel caso in cui il Responsabile del settore abbia diritto all'incentivo la scheda viene sottoscritta dal Segretario comunale in qualità di dirigente amministrativo dell'Ente;

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene con un massimo di quattro volte all'anno come segue:
- alla scadenza di ogni trimestre dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte;

4. Il dirigente/responsabile del settore, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun lavoro con indicate le percentuali svolte dal singolo dipendente addetto alle singole funzioni.

Art. 33

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP/Responsabile del settore/Dirigente della relazione finale di verifica;

- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 34

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 35

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni, fatte salve le interpretazioni in sede normativa e giurisdizionale.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 37

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "disposizioni generali - atti generali".
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante i compensi incentivanti le funzioni tecniche.